



Panierenatura



## Parco Naturale delle Madonie

P.O.R. SICILIA 2000-2006 ASSE IV MISURA 4.13 B

**“SOSTEGNO ALLA CREAZIONE, AL  
RICONOSCIMENTO COMUNITARIO AL CONTROLLO  
DI PRODOTTI REGIONALI DI QUALITÀ”**

IL PARCO DELLE MADONIE E IL SUO PANIERE DI  
PRODOTTI: SIMBOLO DI QUALITÀ

**REGOLAMENTO D’USO E DISCIPLINARE  
DEL MARCHIO COLLETTIVO DI QUALITÀ’**



ENTE PARCO DELLE MADONIE CORSO PAOLO AGLIATA 16 PETRALIA SOTTANA 0921/684011 FAX 0921/680478  
[www.parcodellemadonie.it](http://www.parcodellemadonie.it)

# REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO DI QUALITÀ

## ARTICOLO 1 (DENOMINAZIONE)

L'Ente Parco delle Madonie è titolare del marchio costituito dalla denominazione "PANIERE NATURA" e dal relativo simbolo. Tale marchio è depositato presso la Camera di Commercio di Palermo con il numero PA 2008C000244.

Il marchio è rappresentato dai seguenti loghi:



Per la gestione del marchio è stato stipulato un protocollo d'intesa tra l'Ente Parco delle Madonie ed il Gal Madonie; è stato quindi istituito un Comitato di Gestione composto da rappresentanti del Parco delle Madonie e del Gal Madonie, dal rappresentante della Soat 61 di Collesano, dal rappresentante della Soat 62 di Petralia Sottana, dal rappresentante della Soat 95 di Castelbuono e da un rappresentante delle categorie produttive designato dal GAL Madonie, come meglio specificato all'art. 5 del presente regolamento.

Per le finalità di cui all'art. 2, il Comitato di Gestione concede l'uso del marchio ai soggetti indicati all'art. 4 e ne verifica il corretto utilizzo, secondo quanto stabilito nel presente regolamento e secondo le disposizioni di legge vigenti in materia di marchio.

Il marchio di cui sopra non può costituire in nessun caso marchio principale, ma deve essere sempre associato al nome del produttore cui si riferisce.

## **ARTICOLO 2** **(FINALITÀ)**

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo di un marchio collettivo di qualità da parte di soggetti che svolgono attività produttive, compatibili con le finalità del Parco della Madonie e del Gal Madonie.

L'iniziativa di concessione del marchio è finalizzata a garantire un migliore coinvolgimento delle aziende ai processi di qualificazione delle produzioni locali.

Le aziende che si fregiano del marchio potranno usufruire di una appropriata campagna informativa che possa garantire loro:

- maggiore visibilità e immediata sponsorizzazione sul sito ufficiale del Parco delle Madonie;
- miglioramento dell'immagine aziendale;
- adeguati strumenti per migliorare il proprio modo di lavorare;
- la promozione dello sviluppo sostenibile di alcuni settori economici del territorio;
- miglioramento della gestione dei prodotti e dei servizi attraverso una programmazione comune;
- creazione di sinergie tra le imprese, in particolare per le fasi di promozione e commercializzazione dei prodotti e servizi;
- miglioramento delle tecniche produttive e della qualità dei prodotti;
- adeguati strumenti per migliorare il proprio rapporto con i clienti e gli utenti sensibili ai temi ambientali;
- la promozione dell'informazione sull'adozione di tecniche di produzione rispettose dell'ambiente.

## **ARTICOLO 3** **(DEFINIZIONI)**

Ai fini del presente regolamento s'intende per :

**ENTE PARCO:** Ente di gestione del Parco Regionale delle Madonie;

**“GAL ISC MADONIE”:** Gruppo di azione locale delle Madonie;

**COMITATO DI GESTIONE DEL MARCHIO:** Comitato composto da rappresentanti del Parco delle Madonie e del GAL Madonie, dal rappresentante della Soat 61 di Collesano, dal rappresentante della Soat 62 di Petralia Sottana, dal rappresentante della Soat 95 di Castelbuono e da un rappresentante delle categorie produttive designato dal GAL Madonie per garantire il corretto uso del marchio;

**PRODOTTI:** Prodotti di origine (Dop, Igp, As, Doc, Igt e Vqprd) riconosciuti almeno a livello nazionale ai sensi dei regolamenti 509-510/06 e della legge nazionale n. 164 /92 sulle denominazioni di origine dei vini, o dei prodotti biologici certificati, ai sensi del Regolamento 834/07, o prodotti che adottano sistemi di qualità riconosciuti in ambito nazionale ai sensi del Regolamento C.E. n. 1783/2003 articolo 24 ter –

paragrafi 2 e 3, al fine di accrescere il valore della suddetta produzione agricola e di rispondere alle esigenze dei consumatori;

**MARCHIO:**

1. Segno distintivo costituito dal fondo di un paniere in vimini e da un segno grafico come una parentesi tonda, dal logotipo "PaniereNatura" depositato presso la Camera di Commercio di Palermo con il numero PA 2008C000244;
2. Segno distintivo costituito dal fondo di un paniere in vimini e da un segno grafico come una parentesi tonda, dal logotipo "PaniereNatura Parnassius" e da una farfalla "*Parnassius apollo siciliae Oberthur*" sottospecie endemica madonita del "*Parnassius apollo Linnaeus*" diffusa su tutte le maggiori catene montuose dell'Europa e dell'Asia centrale;

**BENEFICIARIO:** La ditta, la società, l'associazione, la persona fisica autorizzata, secondo le modalità contenute nel presente regolamento d'uso del marchio;

**DISCIPLINARI:** Documenti in cui sono indicati i requisiti che i beneficiari del marchio devono soddisfare. I disciplinari riguardano sia la gestione dell'azienda, sia i singoli processi produttivi e sono approvati dal Comitato di Gestione del marchio. I disciplinari sono conservati presso le sedi dell'Ente Titolare del Marchio e sono resi disponibili a tutti coloro che abbiano interesse;

**GUIDA PER IL MARCHIO/LOGOTIPO:**Manuale applicativo Marchio/Logotipo;

**CONVENZIONE:** Il contratto tra Ente-Titolare del marchio e beneficiario stipulato al termine della procedura di concessione del marchio. In essa sono riportati gli obblighi e i diritti delle parti, nell'ambito del rapporto relativo al marchio.

## **ARTICOLO 4**

### **(BENEFICIARI)**

L'uso del marchio è concesso a tutti quei soggetti che ne facciano domanda secondo le procedure stabilite nel presente regolamento.

I beneficiari dell'uso del marchio sono:

- imprese individuali o in forma societaria o cooperative
- ditte
- società
- associazioni

1. che espletano attività produttive svolte nel settore agroalimentare;

2. che realizzano prodotti di origine (Dop, Igp, As, Doc, Igt e Vqprd) riconosciuti almeno a livello nazionale ai sensi dei regolamenti 509-510/06 e della legge nazionale n. 164 /92 sulle denominazioni di origine dei vini, o prodotti biologici certificati, ai sensi del Regolamento 834/07, o prodotti che adottano sistemi di qualità riconosciuti in ambito nazionale ai sensi del Regolamento C.E. n. 1783/2003 articolo 24 ter – paragrafi 2 e 3, al fine di accrescere il valore della suddetta produzione agricola e di rispondere alle esigenze dei consumatori per il logotipo **“Panierenatura”**.

I soggetti interessati devono inoltre garantire:

- l’originalità oppure il collegamento con il territorio del Parco delle Madonie e con le sue tradizioni e i suoi valori
- la naturalità, ovvero la produzione o la fabbricazione secondo criteri che preservino l’ambiente naturale, il paesaggio e rispettino il patrimonio e le tradizioni locali
- l’impegno al miglioramento continuo
- l’impegno di ridurre al massimo possibile l’impatto ambientale della propria attività
- l’impegno alla riduzione dei rifiuti prodotti e a uno smaltimento eco-compatibile
- l’impegno alla riduzione dei consumi idrici
- il risparmio energetico
- la promozione di una alimentazione più sana
- la valorizzazione della tradizione gastronomica locale
- l’ incentivazione del trasporto collettivo
- l’impegno alla diffusione di mezzi di trasporto a basso impatto
- l’impegno contro l’inquinamento acustico
- la promozione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali dell’area
- il coinvolgimento dei turisti

3. che abbiano iniziato un percorso di almeno una delle seguenti certificazioni (oltre ad una delle succitate): **UNI EN ISO 14001; UNI EN ISO 22005; OHSAS 18001** per il logotipo **“Panierenatura Parnassius”**, al fine di stimolare l’adozione da parte delle stesse di: comportamenti ambientalmente sostenibili, di

valorizzazione e sicurezza delle materie prime utilizzate, di tracciabilità del prodotto nelle sue componenti e di sicurezza del lavoro, allo scopo di promuovere il territorio nel suo complesso, di rispettarne nel campo della qualità le produzioni e i servizi, nel suo percorso verso la soddisfazione del consumatore e la riduzione dei rischi associati alla salute. L'uso del marchio succitato verrà sospeso se, ad un anno dalla concessione dello stesso, il beneficiario non avrà ottenuto la certificazione del percorso intrapreso da parte di un Ente accreditato al rilascio della stessa.

L'utilizzo del marchio collettivo di qualità è destinato alle aziende ricadenti nei territori comunali del Parco delle Madonie e del GAL Madonie.

## **ARTICOLO 5**

### **(DOMANDA DI CONCESSIONE D'USO DEL MARCHIO)**

Dovrà essere presentata la domanda di assegnazione del marchio collettivo di qualità presso l'Ente Titolare del marchio, corredata da: apposita documentazione descrittiva del soggetto richiedente; dalla descrizione dell'attività svolta dal soggetto richiedente; dalla descrizione delle azioni che lo stesso vuole intraprendere e quindi degli impegni che intende assumere per il raggiungimento di obiettivi di miglioramento continuo, indicando i tempi ed i modi per il raggiungimento degli stessi, sottoscrivendo altresì i disciplinari che riguardano sia la gestione dell'azienda sia i processi produttivi, redatti di concerto con l'Ente Parco delle Madonie, il Gal Madonie, la Soat 61 di Collesano, la Soat 95 di Castelbuono, la Soat 62 di Petralia Sottana e un rappresentante delle categorie produttive.

La procedura di concessione è delegata a un apposito Comitato di Gestione formato dal:

- Presidente dell'Ente Parco delle Madonie;
- Presidente del GAL Madonie o un suo delegato, che svolgerà le funzioni di Vice- Presidente del Comitato;
- Direttore dell'Ente Parco delle Madonie o un suo delegato;
- Direttore del GAL Madonie o il suo facente funzioni;
- Dirigente dell'U.O.B. "Promozione agricola" dell'Ente parco delle Madonie;
- Dirigente della Soat 61 di Collesano o il suo facente funzioni;
- Dirigente della Soat 62 di Petralia Sottana o il suo facente funzioni;
- Dirigente della Soat 95 di Castelbuono o il suo facente funzioni;
- n° 1 Rappresentante delle categorie produttive designato dal GAL Madonie.

Potranno partecipare ai lavori gli esperti che di volta in volta si riterrà utile interpellare.

Il Comitato di Gestione, che può operare con la maggioranza dei suoi componenti:

- valuta e approva la documentazione fornita dai richiedenti;
- concede il diritto all'uso del marchio;
- vigila sulla corretta applicazione ed eventualmente valuta le sanzioni secondo le specifiche di cui al successivo articolo 8;
- prende in esame e decide sulle motivate richieste di modifiche, integrazioni e/o aggiornamenti dei disciplinari aziendali o di produzione.

## **ARTICOLO 6**

### **(CONVENZIONE)**

Dopo aver presentato la domanda di concessione d'uso del marchio e dopo la specifica verifica da parte del Comitato di Gestione del marchio, il beneficiario sottoscrive una convenzione con l'Ente Titolare del marchio, necessaria per la concessione d'uso dello stesso, con la quale si impegna a intraprendere azioni per il raggiungimento di obiettivi di miglioramento continuo, nei tempi e nei modi indicati nella domanda di concessione d'uso del marchio, accettando altresì i vincoli previsti dai disciplinari aziendali e di produzione.

Nella convenzione è prevista, inoltre, la risoluzione nel caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente regolamento.

## **ARTICOLO 7**

### **(ATTIVITÀ PROMOZIONALE)**

Chiunque verrà autorizzato ad utilizzare il marchio sarà inserito nel circuito promozionale e pubblicitario del Parco delle Madonie e del GAL Madonie.

Il beneficiario del marchio dovrà cooperare con l'Ente Parco delle Madonie e con il GAL Madonie nelle attività promozionali e divulgative.

## **ARTICOLO 8**

### **(CONTROLLI - SANZIONI)**

A garanzia del corretto impiego del marchio, il Comitato di Gestione identifica le modalità di controllo e valuta le eventuali sanzioni. Tali sanzioni consistono nella sospensione temporanea o risoluzione definitiva. Il Comitato di Gestione, inoltre, si riserva in ogni tempo e a suo insindacabile giudizio, di effettuare le necessarie forme di controllo. I controlli potranno essere anche effettuati dall'Ente Titolare del Marchio o da collaboratori o da soggetti esterni, delegati dal Comitato di Gestione. Tali controlli effettuati non escludono e non si sostituiscono a quelli previsti dalla normativa vigente. Per ogni categoria di prodotto, nell'ambito dei relativi disciplinari aziendali, il Comitato di Gestione si riserva di specificare le modalità e l'estensione dei controlli previsti.

E' vietato l'uso di segni distintivi che possano trarre in inganno sul significato e sul simbolo del marchio, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia. Il Marchio deve essere riprodotto nella forma, dimensioni e colore riportati nel manuale **guida per il Marchio /Logotipo**.

## **ARTICOLO 9**

### **(ONERI)**

L'uso del marchio è a titolo gratuito, dietro autorizzazione dell'Ente Titolare del marchio.

## **ARTICOLO 10**

### **(RINNOVO)**

Il rinnovo della concessione d'uso del marchio avviene ogni due anni.

Ogni due anni il beneficiario deve dimostrare il mantenimento dei requisiti indicati nell'ultima revisione dei disciplinari e nel presente regolamento e concordare con il Comitato di Gestione nuove azioni che lo stesso intende intraprendere, per il raggiungimento di nuovi obiettivi di miglioramento continuo.

## **ARTICOLO 11**

### **(REVOCA)**

L'Ente titolare del marchio potrà in qualsiasi momento revocare l'autorizzazione concessa per il marchio in caso di inosservanza del presente regolamento, dei disciplinari nonché delle convenzioni appositamente stipulate ai sensi del precedente art.6.

## **ARTICOLO 12**

### **(CONTROVERSIE)**

Per le infrazioni al presente regolamento, alle convenzioni e ai disciplinari si applicano le disposizioni di legge.